

ALLEGATO 4
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI
CONFORME AL REGOLAMENTO IVASS N. 147/2024

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto, il presente documento, il quale potrà essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater c.a.p.).

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Dati dell'intermediario per cui è svolta l'attività

Ragione Sociale	CAMPOL ASSICURAZIONI SRL
Numero e data di iscrizione al RUI	A000563451 – 22 dicembre 2016
Responsabile attività di intermediazione	RAIMONDO CAMPOL
Numero e data di iscrizione al RUI	A000294310 – 12 gennaio 2015
Indirizzo sede legale e operativa	Trav. I di via Mascagni 18 – 89013 Gioia Tauro (RC)
Recapiti	Tel. 0966/57618 Email: info@campoloassicurazioni.it Pec: info@pec.campoloassicurazioni.it Sito internet: https://www.campoloassicurazioni.it

Dati dell'intermediario che entra in contatto con il cliente:

INTERMEDIARIO	QUALIFICA
RAIMONDO CAMPOL	Responsabile dell'attività di intermediazione della società CAMPOL ASSICURAZIONI SRL. Iscritto alla sezione A del RUI il 12/01/2015 con n. A000294310. Intermediario soggetto al controllo dell'IVASS.

SEZIONE II – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

Il contratto d'investimento assicurativo della compagnia ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. è proposto per mezzo di:

- Agente mandatario della Compagnia

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

L'intermediario:

- a. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b. nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

L'Intermediario specifica quanto segue:

1. in relazione al ramo vita distribuisce in modo esclusivo i contratti assicurativi dell'impresa ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.;
2. Nell'ambito distributivo dei prodotti ramo danni, opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

L'intermediario dichiara:

A. di aver prestato consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, c.a.p., avente contenuto e caratteristiche conformi a regolamenti e norme vigenti, anche in materia di finanza sostenibile, come previsto dal provv. 123/2023 IVASS.

B. di fornire una valutazione periodica di adeguatezza, nell'ambito di prodotti d'investimento assicurativi;

C. di aver comunicato in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché eventuali ulteriori informazioni utili per il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, c.a.p..

D. di aver descritto le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

L'intermediario, a fronte dell'attività svolta, percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo. Al raggiungimento di specifici parametri di distribuzione, potrebbe essere previsto, in base ad accordi con la Compagnia Mandante, uno specifico beneficio monetario/non monetario;

Il cliente non sostiene alcun costo specifico, in relazione all'attività di consulenza, intermediazione e distribuzione prestata in suo favore.

SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

SEZIONE VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'intermediario fornisce la seguente informativa:

a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (riferimenti indicati in punto 1.3 o eventuali contatti dedicati) o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa. Altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto potrà rivolgersi ad IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.

c. Il contraente ha facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<https://www.arbitroassicurativo.org/>), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

oppure

presentare, a partire dal 15.1.2026, ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII – INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

L'intermediario comunica al contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.